

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 26 luglio 2022, n. 160

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e Decreto Legislativo 03 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di produzione di biometano denominato "Taranto Biometano", di potenza nominale prevista pari a 2000,00 Nm³/h, sito nel Comune di Taranto (TA) località "La Riccia - Giardinello";
- un metanodotto denominato "Allacciamento PANTAR s.r.l. DN 100 (4") - 24 bar nel comune di Taranto e Statte (TA)" (Cod. Id. Cod. AU327_054 - autorizzato con D.D. n. 258 del 16/06/2021).

Società proponente PANTAR s.r.l., con sede legale in Taranto (TA), alla Via Ovidio - 22, P.IVA 03457320046.

Il Dirigente della Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ing. Francesco Corvace, supportato dal funzionario istruttore arch. Brigitta Ieva

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del

Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

▪ La Società **PANTAR s.r.l.**, con sede legale in **Taranto (TA)**, Via Ovidio, 22 – 74121, Cod. Fisc. e P.IVA **03457320046**, nella persona del sig. **Antonio Bertolotto**, nato in (*omissis*), il (*omissis*) e residente in (*omissis*) in Via (*omissis*), nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita al prot. n. 6088 del 07/09/2020 ha presentato istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano della potenza pari a **2000,00 Nm³/h**, sito in un'area di proprietà della Italcave S.p.A., che ne concede la disponibilità alla proponente mediante scrittura privata, nel Comune di Taranto (TA), località “La Riccia - Giardiniello”, per il trattamento del “*biogas grezzo prodotto in esubero dai lotti 1 e 2 della discarica di rifiuti non pericolosi*” e per “*... il biogas proveniente dal lotto 3 quando operativo ...*”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse localizzate nel comune di Taranto e Statte (autorizzata con D.D. n. 258 del 16/06/2021);

▪ in ordine alle opere di connessione:

- la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del “*Metanodotto denominato «Allacciamento Pantar S.r.l. DN 100 (4”) – 24 bar nel comune di Taranto e Statte (TA)»*”. *Istanza per l'approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ex artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.”* (Cod. AU327_054) in data 24/11/2020 presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;

- la succitata Sezione, con Determinazione Dirigenziale n. 258 del 16/06/2021, rilasciava “*Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies) D.L. 239/2003 convertito il L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1-sexies, c. 5. D.G.R. n. 2009 del 13/09/2011 e D.G.R. 1446 del 08/07/2014. «Metanodotto denominato Allacciamento PANTAR S.r.l. DN 100 (4”) - 24 bar» nei Comuni di Statte e Taranto*” alla società SNAM Rete Gas s.p.a.

A fronte della sopra citata autorizzazione rilasciata in favore della società SNAM Rete Gas S.p.A., la Sezione Transizione Energetica (già Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili) rilevava che il procedimento in oggetto non potesse ricomprendere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere ed infrastrutture connesse al conferimento dell'energia prodotta (biometano) in quanto già autorizzato con la citata D.D. n. 258/2021;

- in ordine alla verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G., la società PANTAR S.r.l. ha provveduto, in fase di integrazione della documentazione tecnico – progettuale allegata all’istanza, al deposito sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G.;
- successivamente, la Sezione Transizione Energetica (già Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili) effettuata l’istruttoria di rito, con nota prot. n. 6954 del 07/10/2020, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione allegata all’istanza; il Proponente, con nota pec del 02/11/2020 (acquisita al prot. n. 7842 del 05/11/2020) chiedeva “... *la proroga dei termini massimi per riscontrare la richiesta di integrazioni, di ulteriori 90 giorni* ...”. La scrivente Sezione nelle more del rilascio della richiesta proroga, con nota prot. n. 7969 del 10/11/2020, invitava la medesima Società a depositare una dichiarazione di presa d’atto che l’eventuale proroga concessa esonerava l’Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per il ritardo nell’avvio e conclusione del procedimento amministrativo in conseguenza della proroga;
- in riscontro alla sopra citata richiesta e alla nota pec del 10/11/2020 (acquisita al prot. n. 8037 del 11/11/2020) di presa d’atto, la Sezione Procedente, con nota prot. n. 8084 del 13/11/2020, accoglieva l’istanza di proroga di 90 gg a decorrere dallo spirare del precedente termine assegnato e concedeva la proroga fino al 04/02/2021, per la presentazione delle integrazioni già richieste dalla Sezione con la precedente nota prot. n. 6954 del 07/10/2020, ai fini della procedibilità dell’istanza;
- la società PANTAR S.r.l., quindi, con nota pec del 03/02/2021 (acquisita al prot. n. 1188 del 04/02/2021) provvedeva al deposito della documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 6954 del 07/10/2020, e con ulteriore nota pec del 27/04/2021 (acquisita al prot. n. 4262 del 27/04/2021) chiedeva riscontro in merito allo stato di avanzamento del procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto;
- successivamente, la Sezione Transizione Energetica, avendo riscontrato ulteriori anomalie formali a seguito della ulteriore verifica formale della documentazione in ultimo depositata dalla Società sul portale www.sistema.puglia.it, con nota prot. n. 5731 del 27/05/2021 trasmetteva nuova richiesta di integrazione, invitando la Società proponente a completare la documentazione tecnico – progettuale allegata all’istanza entro un termine di 30 gg. cui, la stessa, provvedeva con nota pec del 25/06/2021 (acquisita al prot. n. 7007 del 30/06/2021);
- la Sezione procedente, quindi, effettuata la ulteriore verifica formale sulla completezza della documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, trasmetteva, con nota prot. n. 10487 del 07/10/2021, ulteriore preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione da parte dell’istante, il quale adempiva con la nota pec del 05/11/2021 (acquisita al prot. n. 11570 del 05/11/2021);
- la società PANTAR S.r.l., con la sopra citata nota pec del 05/11/2021 (acquisita al prot. n. 11570 del 05/11/2021) depositava inoltre sul portale telematico www.sistema.puglia.it:
 - la comunicazione, inviata alla competente Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radio diffusione e Postali, con cui dichiarava che “... *il progetto ad oggi non prevede la realizzazione di reti di comunicazione installate ed esercite su supporto fisico, ad onde convogliate on con sistemi ottici (fibra) ...*”;
 - la “... *verifica preliminare dei potenziali ostacoli per la navigazione aerea* ...”, attestando l’assenza di interferenze;
- la Sezione Transizione Energetica, alla luce di quanto comunicato dall’ENAC con nota prot. n. 79503 del 23/07/2020, invitava il Proponente, con nota prot. n. 130632 del 12/11/2021, a trasmettere all’ENAC l’asseverazione succitata e a provvedere al deposito dell’attestazione di avvenuta trasmissione della stessa. La Società PANTAR s.r.l. in ultimo, depositava la nota prot. n. 41588 del 17/03/2021 con il cui l’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata e Molise rilasciava il nulla osta di competenza;
- successivamente, la Sezione Transizione Energetica, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con nota prot. n.

12873 del 09/12/2021, rettificata (per meri errori materiali) con nota prot. n. 13057 del 13/12/2021, convocava per il giorno 11 gennaio 2022 ore 10:30 la riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in modalità video conferenza. La citata seduta, svoltasi il giorno 11/01/2022, era aggiornata invitando la Società PANTAR s.r.l. a integrare gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza fornendo un maggiore dettaglio sulle modalità di rappresentazione dell'impianto in autorizzazione, come richiesto dal Comune di Taranto e dai rappresentanti della Soprintendenza e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio intervenuti alla Conferenza di Servizi, e a verificare, con riferimento alla discrasia rinvenuta rispetto i limiti amministrativi del Comune di Taranto, la documentazione inerente l'elenco della particelle ovvero la corretta individuazione dell'impianto rispetto ai limiti amministrativi dei comune di Taranto e Statte eventualmente richiedendo un nuovo CDU aggiornato. A tal proposito, il Comune di Taranto confermava che l'area di ampliamento della discarica in gestione della società Italcave S.p.A., rientra per intero nei limiti amministrativi del Comune di Taranto rendendosi disponibile a trasmettere un elaborato con la corretta indicazione degli stessi alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

▪ a seguire, la Sezione Transizione, con nota prot. n. 364 del 19/01/2022, trasmetteva il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 11/01/2022; successivamente a tale data pervenivano i sotto elencati pareri:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, prot. n. 1576 del 07/03/2022;
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 992 del 18/02/2022;
- Comune di Taranto – Urbanistica, Demanio Marittimo, prot. n. 43429 del 10/03/2022;
- Aeronautica Militare – 3 Regione Aerea, prot. n. 7573 del 14/02/2022;
- ANAS S.p.A., prot. n. 227912 del 08/04/2022.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

▪ Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, nota prot. n. 1576 del 07/03/2022, con cui esaminata la documentazione tecnica, riscontrata la documentazione integrativa richiesta, tenuto conto delle autorizzazioni già rilasciate e del fatto che l'area è già paesaggisticamente compromessa, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla messa in esercizio dell'impianto in oggetto.

▪ Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, nota prot. n. 41588 del 17/03/2021, con cui trasmette in allegato il nulla osta alla costruzione *“secondo il progetto presentato: modifica esistente cabina elettrica per allacciamento elettrodotto interrato MT/BT che sarà collegato al POD IT001E00200870 - Costruzione di tubazione metallica per trasporto di biometano da realizzarsi nel Comune di Taranto, Via per Statte 6000 - località La Riccia Giardinello. In catasto al Fg. 175, p.lle 72, 177, 79 ...”* a condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione presentata, fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933 e richiedendo alla medesima PANTAR s.r.l. l'invio della comunicazione di ultimazione dei lavori ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. Da ultimo rileva che il legale rappresentante pro-tempore della società PANTAR s.r.l. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 01/02/2021, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'impianto di cui trattasi e delle opere connesse non sono presenti linee di comunicazione elettronica aeree e interrate.

▪ Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Ufficio prevenzione incendi, prot. n. 20685 del 16/12/2021, comunica che:

1. *per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biomasse denominato “Taranto Biometano” è stato rilasciato il parere di conformità antincendio con nota prot. n. 14828 del 03/11/2020, giusta pratica n. 43713 ... che rimane valido purché nel frattempo non sia intervenute modifiche rispetto a detto progetto approvato ...;*
2. *per il metanodotto denominato “Allacciamento Pantar Srl” al momento non risulta prodotta a questo Ufficio alcuna documentazione e, pertanto al fine di poter consentire a questo Ufficio la corretta*

valutazione del procedimento di prevenzione incendi da attuare in conformità al D.P.R. 151/2011 e D.M. 07/08/2012 il titolare dell'attività è tenuto:

- *ad individuare le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco elencate nel D.P.R. 151/2011 con le relative categorie di rischio.*

Qualora le attività rientrino nella categoria di rischio "A" non è richiesta la valutazione del progetto da parte di questo Comando ma solo la presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 del D.P.R. 151/2011 con allegata Asseverazione da parte di tecnico abilitato.

Qualora invece vi siano attività in categoria di rischio "B" e/o "C" dovrà essere presentata a questo Ufficio la richiesta di valutazione del progetto redatta nei termini di legge".

Con riferimento al metanodotto denominato "Allacciamento PANTAR s.r.l." si rimanda all'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 258 del 16/06/2021, alla società SNAM Rete Gas S.p.A.

▪ Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica – Sezione Lavori Pubblici - Struttura tecnica - Sede provinciale TA, nota prot. n. 19980 del 22/12/2021 con la quale comunica che non sono ravvisabili specifiche competenze al riguardo in quanto "... l'intervento in oggetto non ricade su terreni attraversati dal reticolo fluviale censito dalla carta idrogeomorfologica ..." prescrivendo al proponente di avere cura "... di garantire le condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità idrogeomorfologica dei siti interessati dagli interventi, e non costituiscano un fattore di rischio per le persone ...".

▪ Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, prot. n. 992 del 18/02/2022, con cui esaminata la documentazione di progetto comunica che i lavori in oggetto non interferiscono con opere gestite da questo Ente.

▪ Comune di Taranto, Ambiente Salute Qualità della vita - Gestione debitoria rinveniente da dissesto, nota prot. n. 3427 del 10/01/2022, con la quale comunica che sulla base delle valutazioni effettuate e in reazione alla documentazione acquisita, non sono ravvisabili elementi ostativi al favorevole accoglimento dell'istanza alle seguenti condizioni/prescrizioni di carattere ambientale, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. del 10/09/2010:

- *"Revisionare la Relazione Previsionale Acustica, nonché lo Studio di Fattibilità Ambientale, alla luce dell'istituzione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo"; in caso di risultati non conformi ai limiti acustici imposti dalla normativa di settore in riferimento alla vicinanza della già citata area naturale protetta, occorrerà prevedere misure di compensazione al fine di mitigare l'impatto sonoro;*
- *Effettuare una campagna di misurazione fonometrica iniziale, al fine di definire il punto zero, finalizzata alla verifica delle previsioni contenute nella relazione previsionale. A tal proposito, laddove si ottengano valori superiori a quanto previsto, il proponente dovrà attuare ulteriori misure compensative, tali da consentire il contenimento delle emissioni acustiche;*
- *Successivamente a quanto indicato al punto precedente, è opportuno prevedere un monitoraggio acustico almeno con periodicità biennale;*
- *Durante la fase di dismissione dell'impianto/ripristino stato dei luoghi, il materiale da demolizione prodotto dovrà essere prioritariamente avviato al recupero e, solo in caso di manifesta impossibilità, avviato allo smaltimento presso impianti autorizzati;*
- *Adottare tutte le misure di mitigazione e di monitoraggio ambientale previste dalla D.D. n. 52/2018, successivamente aggiornata con D.D. n. 482/2020;*
- *In fase di cantiere:*
 - *dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi, schermatura dei cumuli di materiale con teli o sistema analogo per il contenimento delle sospensioni aeriformi);*
 - *le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori al fine di mitigare l'entità dell'impatto sonoro;*
 - *il materiale escavato e non riutilizzato in loco, dovrà essere gestito ai sensi del DRP 120/2017 ...".*

▪ Comune di Taranto – Urbanistica – Demanio Marittimo, prot. n. 43429 del 10/03/2022, con cui comunica che gli interventi in oggetto, per quanto si apprende dall'analisi della documentazione e corredo dell'istanza, costituiscono variante non sostanza e a quanto già autorizzato con D.D. n. 52/2018 ad Italcave S.p.A. dal

Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto, pur tuttavia le porzioni di territori interessate dall'intervento di cui all'oggetto occupano aree non incluse nella stessa. Dal punto di vista urbanistico, le aree interessate dalla proposta di intervento, non già oggetto di variante urbanistica perfezionata, rispetto alla strumentazione urbanistica di livello comunale ovvero rispetto alla Variante al Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 427/1978 risultano tipizzate come segue:

- A1/E1 – Zona di verde di rispetto (per sedi stradali e cimiteri) art. 13 e art. 54 delle N.T.A.;
- A3/E3 – Zona speciale vincolata art. 15 N.T.A. - parte;
- A5/E5 – Verde agricolo tipo B art. 17 delle N.T.A. – quasi totalità.

In disparte rispetto alla pianificazione di livello comunale, si sottolinea che dalla costruzione della Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia si rileva la presenza nelle adiacenze dei luoghi oggetto di istanza (già ad una distanza di 110 m) di reticolo idrografico con relative forme di modellamento del corso d'acqua ovvero cigli e ripe.

Dal quadro delineato si evince che la tipologia di attività oggetto di istanza non è coerente con le attività previste dai corrispondenti articoli di Normativa Tecnica di Attuazione, pertanto, qualora venisse acclarato il soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante la realizzazione del suddetto impianto e delle relative opere, e si formalizzasse l'approvazione in sede di Conferenza di Servizi del progetto stesso, il provvedimento finale assunto all'esito dei lavori della Conferenza costituirebbe variante allo strumento urbanistico comunale.

Inoltre, per completezza di informazione, si segnala che, ai sensi dell'art. 12 co. 7 del D.Lgs. 387/2003, gli impianti di produzione di energia elettrica, come nel caso di specie, *"... possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57. articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 4 ..."*.

- Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea, prot. n. 7537 del 14/02/2022, con cui esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, alla realizzazione degli impianti in oggetto (foglio n. 12873 del 09/12/2021), avendo verificato che gli interventi non interferiscono con compendi militari della medesima F.A. né vincoli eventualmente imposti a loro tutela.
- ANAS S.p.A., nota prot. n. 227912 del 08/04/2022, con la quale avendo esaminato l'elaborato planimetrico comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade statali di propria competenza, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, considerato che:

- l'impianto sarà realizzato su un'area di proprietà della Italcave S.p.A., che ne concede la disponibilità alla PANTAR S.r.l. mediante scrittura privata,
- la presente autorizzazione non ricomprende l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere ed infrastrutture connesse al conferimento dell'energia prodotta (biometano) in quanto oggetto di un diverso procedimento autorizzativo;

pertanto il Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili, non ha proceduto alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società PANTAR S.r.l. ha provveduto al deposito

dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 07/09/2020, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;

- con nota prot. n. 3714 del 05/05/2022 la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energie e Fonti Alternative e Rinnovabili, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “... *si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...*”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, per quanto innanzi esposto, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società PANTAR S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota del 14/06/2022 acquisita al prot. n. 5174 del 14/06/2022 trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “*monumentali*” ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - ✓ una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n. 161/2012 “*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;

- ✓ attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ✓ quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 3714 del 05/05/2022 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di biometano denominato "Taranto Biometano", di potenza nominale prevista pari a 2000,00 Nm³/h, sito nel Comune di Taranto (TA) località "La Riccia - Giardinello", posizionato all'interno del nuovo lotto (lotto 3) derivante dall'ampliamento della discarica di proprietà della Società Italcave S.p.A., (autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Taranto con D.D. n. 36 del 11/12/2012 e successive D.D. n. 52 del 17/04/2018 e D.D. n. 482 del 15/06/2020) secondo i seguenti identificativi catastali: Foglio 175 Particella 102, 5, 77, 79 come rilevati dalla documentazione trasmessa dalla Società in fase di adeguamento del progetto;
 - un metanodotto denominato «Allacciamento PANTAR s.r.l. DN 100 (4") – 24 bar nel comune di Taranto e Statte (TA)» (autorizzato con D.D. n. 258 del 16/06/2021);
- in data 08/06/2022 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **PANTAR S.r.l.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 13/06/2022 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 024486;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dal Servizio Energia e Fonti Alternative eRinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0041823 del 19/07/2022;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Brigitta Ieva

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per

l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"; la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015; la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015; la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 08/06/2022 dalla società **PANTAR S.p.A.**

Verificato che:

sussistono le condizioni di cui all'art.12 c.3 del D Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale e paesaggistica, l'impianto che sarà posizionato all'interno del nuovo lotto (lotto 3) derivante dall'ampliamento della discarica di proprietà della Società Italcave S.p.A., che ne concede la disponibilità alla PANTAR S.r.l. mediante scrittura privata, è stato ricompreso nelle procedure ambientali inerenti il succitata intervento di ampliamento il quale ha acquisito i previsti titoli ambientali rilasciati dalla Provincia di Taranto con D.D. n. 36 del 11/12/2012 e successive D.D. n. 52 del 17/04/2018 e D.D. n. 482 del 15/06/2020 a cui si rimanda;
- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società PANTAR S.r.l. in fase di integrazione della documentazione tecnica - progettuale provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G.;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, alla luce di quanto comunicato dall'ENAC con nota prot. n. 79503 del 23/07/2020, la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 130632 del 12/11/2021, invitava il Proponente a trasmettere all'ENAC l'asseverazione depositata dalla società PANTAR S.r.l., con nota pec del 05/11/2021, attestante l'assenza di interferenze, e provvedere al deposito dell'attestazione di avvenuta trasmissione della stessa.

Dato atto che:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Pantar S.p.A.** in data 08/06/2022

Fatti Salvi gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **PANTAR S.p.A.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell’art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**”, la **Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A** deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori** per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

Precisato che:

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 3714 del 05/05/2022 con cui si è comunicata l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della nota prot. n. 3714 del 05/05/2022 di conclusione della Conferenza, si provvede al rilascio, alla società **PANTAR S.p.A.** con sede legale in Taranto (TA), Via Ovidio, 22 – 74121, Cod. Fisc. e P.IVA 03457320046, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di biometano denominato “Taranto Biometano”, di potenza nominale prevista pari a 2000,00 Nm³/h, sito nel Comune di Taranto (TA) località “La Riccia - Giardinello”, posizionato all’interno del nuovo lotto (lotto 3) derivante dall’ampliamento della discarica di proprietà della Società Italcave S.p.A., (autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Taranto con D.D. n. 36 del 11/12/2012 e successive D.D. n. 52 del 17/04/2018 e D.D. n. 482 del 15/06/2020) secondo i seguenti identificativi catastali: Foglio 175 Particella 102, 5, 77, 79 come rilevati dalla documentazione trasmessa dalla Società in fase di adeguamento del progetto;
- un metanodotto denominato «Allacciamento PANTAR s.r.l. DN 100 (4”) – 24 bar nel comune di Taranto e Statte (TA)» (autorizzato con D.D. n. 258 del 16/06/2021).

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società **PANTAR S.p.A.** nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di biometano di cui al presente

provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare, a norma dell'art. 12 c.1 del D.Lgs. 387/2003, le opere per la realizzazione dell'impianto oggetto del presente provvedimento, nonché le opere connesse (autorizzate con D.D. n. 258 del 16/06/2021) e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 3714 del 05/05/2022.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione

delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 19 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o alla Provincia di Taranto;
 - o al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - o al Comune di Taranto (TA);
 - o a InnovaPuglia S.p.A.;
 - o alla Società **Pantar S.p.A.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente di Servizio
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli